



FISCO & TASSE

CIRCOLARE INFORMATIVA

NUMERO 10 DEL 18 APRILE 2020

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 2

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **LE ATTIVITÀ CONSENTITE DAL 14 APRILE AL 3 MAGGIO 2020 IN UN NUOVO DPCM**

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19, il Presidente del Consiglio ha firmato il Dpcm del 10.04.2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza. Le misure entrano in vigore il 14.04.2020, e saranno valedoli fino al 03.05.2020.

Pagina 4

- **CASSA INTEGRAZIONE 2020 "COVID 19-NAZIONALE" E CISOA**

Per fronteggiare l'emergenza sanitaria, il Decreto-legge 18 del 17 marzo 2020 ha istituito, una serie di misure straordinarie in tema di ammortizzatori sociali volte alla tutela dei lavoratori dipendenti di tutte le aziende in difficoltà. Si riepilogano i principali aspetti della disciplina, come illustrata dall'INPS.

Pagina 13

- **BONUS PUBBLICITÀ: MODIFICHE NEL DECRETO CURA ITALIA**

Il decreto Cura Italia ha posticipato il termine entro cui inviare le domande per prenotarsi per il bonus pubblicità, in scadenza il 31 marzo. Slitta a settembre infatti e dal 1 al 30 del mese, la possibilità per i beneficiari di tale bonus di effettuare la prenotazione.

Pagina 20

AGGIORNAMENTO

- **SPESE DI SANIFICAZIONE – CREDITO DI IMPOSTA**

Coronavirus e credito d'imposta per spese di sanificazione: il Decreto Liquidità lo estende ai dispositivi di protezione

Pagina 25

PRASSI DELLA SETTIMANA

■ **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 26

SCADENZARIO

■ **SCADENZARIO DAL 17.04.2020 AL 1.05.2020**

Pagina 28

LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana e dei nuovi interventi adottati in relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica.

Disco verde della UE, il via alle Banche per i finanziamenti

E' operativa la macchina per far arrivare la liquidità alle banche che possono concedere così finanziamenti alle imprese. Si ricorda che sono previsti specifici requisiti per accedere ai prestiti fino a 25 mila euro, il cui modulo per la richiesta di garanzia è disponibile on line sul sito www.fondodigaranzia.it

Decreto Liquidità 2020: nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate

Con la circolare 9/E del 13 aprile 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle principali misure fiscali introdotte dal cd Decreto Liquidità (DL 23/2020). Alcuni aspetti rilevanti hanno riguardato:

- ◆ il trattamento fiscale della cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole;
- ◆ la disciplina del credito d'imposta per le spese di sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro;
- ◆ l'ambito soggettivo di applicazione e le condizioni di accesso al regime di sospensione dei versamenti tributari dovuti per i mesi di aprile e maggio 2020;
- ◆ l'applicazione del metodo previsionale per il versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- ◆ la gestione "a distanza" dell'attività di assistenza fiscale per la predisposizione del modello 730.

Cassa integrazione anche per i lavoratori assunti fino al 17 marzo 2020

L'INPS ha pubblicato il 14 aprile il messaggio n. 1607 in cui precisa le modifiche introdotte dall'articolo 41 del Decreto liquidità grazie al quale hanno accesso alla Cassa integrazione COVID 19 Nazionale anche i lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020. L'istituto precisa che:

- ◆ nelle ipotesi di trasferimento d'azienda e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante si computa anche il periodo di lavoro presso il precedente datore di lavoro;
- ◆ le aziende che hanno già trasmesso domanda di accesso possono inviare una domanda integrativa, con la medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori che in precedenza non rientravano nel novero dei possibili beneficiari;

- ◆ nelle domande integrative di assegno ordinario nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata.

Al via anche i 600 euro ai professionisti

In fase di sblocco l'impasse per il bonus di 600 euro ai professionisti iscritti alle Casse ordinistiche, ENPACL e INARCASSA hanno già iniziato l'erogazione mentre per le altre casse previdenziali, è stato inviato il riepilogo ai ministeri con le richieste "scremate" secondo i nuovi criteri:

- ◆ iscrizione esclusiva alla Cassa dell'Ordine;
- ◆ nessun trattamento pensionistico

Le casse previdenziali incaricate di gestire le erogazioni hanno chiesto agli iscritti di autocertificare la loro posizione in modo da eliminare tutti coloro che sono stati esclusi dal Decreto Liquidità ossia tutti quelli che svolgono anche un'attività come dipendenti.

Interventi di risparmio energetico 2020: attivo il sito Enea per comunicarli

Secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2018 che ha imposto l'obbligo di comunicazione all'Enea di informazioni sui lavori effettuati che riguardino un risparmio energetico, dal 25 marzo per le comunicazioni relative al 2020 è disponibile il seguente sito internet: <https://bonuscasa2020.enea.it/index.asp>

L'adempimento di comunicazione da effettuarsi tramite il sito non è un adempimento tributario perciò NON rientra tra quelli sospesi dal DL n 18 del 2020 noto come Decreto Cura Italia.

Si precisa quindi che tutti gli interventi di recupero terminati in una data compresa tra il 1° gennaio e il 25 marzo, a partire dal 25 marzo dovranno appunto essere comunicati entro il termine di 90 giorni registrandosi sul sito suddetto.

Concludiamo informando che, per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, l'Agenzia delle Entrate ha semplificato le procedure per richiedere, anche tramite e-mail o pec, alcuni servizi che normalmente vengono erogati presso gli sportelli degli uffici territoriali.

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: LE ATTIVITÀ CONSENTITE DAL 14 APRILE AL 3 MAGGIO 2020 IN UN NUOVO DPCM

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il [Dpcm del 10.04.2020](#) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11.04.2020) recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza.

Si tratta, per la maggior parte, di disposizioni previste già nei precedenti decreti, che risultano ora abrogati: Dpcm 8.3.2020, 9.3.2020, 11.03.2020, 22.03.2020, 01.04.2020.

Le misure entrano in vigore il 14.04.2020, e saranno valesvoli fino al 03.05.2020.

ATTIVITÀ CONSENTITE DAL 14 APRILE AL 3 MAGGIO 2020													
Attività commerciali al dettaglio: quelle sospese e quelle aperte Art. 1 lett. z	<p>Sono sospese le attività commerciali al dettaglio indipendentemente dal fatto che l'attività sia esercitata nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato ovvero della media e grande distribuzione, ad eccezione delle attività qui di seguito riepilogate in forma tabellare (Allegato 1 al Dpcm):</p> <table border="1"> <tr> <td>Ipermercati</td> <td>Farmacie</td> </tr> <tr> <td>Supermercati</td> <td>Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica</td> </tr> <tr> <td>Discount di alimentari</td> <td>Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati</td> </tr> <tr> <td>Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari</td> <td>Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale</td> </tr> <tr> <td>Commercio al dettaglio di prodotti surgelati</td> <td>Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici</td> </tr> <tr> <td>Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici</td> <td>Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia</td> </tr> </table>	Ipermercati	Farmacie	Supermercati	Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica	Discount di alimentari	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati	Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
	Ipermercati	Farmacie											
	Supermercati	Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica											
	Discount di alimentari	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati											
	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale											
	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati	Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici											
	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia											

	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)	Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati	Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
	Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione	Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici	NEW: Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
	NEW: Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati	NEW: Commercio al dettaglio di libri
Mercati Art. 1 lett. z	Sono chiusi , indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.	
Attività che restano aperte Art. 1 lett. z	<p>Restano aperte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le edicole; ◆ i tabaccai; ◆ le farmacie; ◆ le parafarmacie. <p>Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.</p>	
Sospensione dei servizi di ristorazione e relative eccezioni Art. 1 lett. aa, bb)	<p>Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ delle mense; ◆ e del catering continuativo su base contrattuale, <p>che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.</p>	

	<p>Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto Sospensione dei servizi di ristorazione e relative eccezioni.</p> <p>Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete autostradale che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali, ◆ negli ospedali e negli aeroporti garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 												
<p>Sospensione attività inerenti la persona e relative eccezioni</p> <p>Art. 1 lett. cc)</p>	<p>Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al DPCM, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; ◆ attività delle lavanderie industriali; ◆ altre lavanderie, tintorie; ◆ servizi di pompe funebri e attività connesse. 												
<p>Misure precauzionali per le attività non sospese</p> <p>Art. 1 lett. dd)</p>	<p>Gli esercizi commerciali per i quali l'attività non è sospesa devono assicurare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la distanza interpersonale di un metro; ◆ che gli ingressi avvengano in modo dilazionato; ◆ che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. <p>Si raccomanda, inoltre, l'applicazione delle misure elencate nell'Allegato 5, di seguito riepilogate:</p> <table border="1" data-bbox="392 1344 1406 1933"> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande</td> </tr> </table>	1	Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale	2	Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura	3	Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria	4	Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento	5	Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale	6	Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande
1	Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale												
2	Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura												
3	Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria												
4	Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento												
5	Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale												
6	Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande												

	<p>Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;</p> <p>b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;</p> <p>c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.</p>	
<p>Altre attività ammesse</p> <p>Art. 1 lett. ee)</p>	<p>Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ bancari, ◆ finanziari, ◆ assicurativi; ◆ nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. 	
<p>Attività professionali</p> <p>Art. 1 lett. ii)</p>	<p>Per quanto riguarda le attività professionali, esse non sono soggette a sospensione, tuttavia si raccomanda che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; ◆ siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; ◆ assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; ◆ siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali. 	
<p>Trasporto pubblico</p> <p>Art. 1 lett. ff)</p>	<p>Il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ riduzione; ◆ e alla soppressione; <p>dei servizi sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.</p> <p>Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (con decreto adottato di concerto con il Ministro della Salute) può disporre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ riduzioni; ◆ sospensioni o limitazioni; 	

	<p>dei servizi di trasporto – anche internazionale – automobilistici, ferroviari, aerei, marittimi e nelle acque interne.</p>																																														
<p>Attività produttive e industriali</p> <p>Art. 2</p>	<p>Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle di seguito indicate.</p>																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Allegato 3 Dpcm 10.04.2020</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Codice Ateco</th> <th style="text-align: center;">Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">01</td> <td>Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">02</td> <td>Silvicoltura ed utilizzo aree forestali</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">03</td> <td>Pesca e acquacoltura</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">05</td> <td>Estrazione di carbone</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">06</td> <td>Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">09.1</td> <td>Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td>Industrie alimentari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11</td> <td>Industria delle bevande</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">13.96.20</td> <td>Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">13.95</td> <td>Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14.12.00</td> <td>Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">16</td> <td>Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">17</td> <td>Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">18</td> <td>Stampa e riproduzione di supporti registrati</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19</td> <td>Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20</td> <td>Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 -20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">21</td> <td>Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">22.2</td> <td>Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">23.13</td> <td>Fabbricazione di vetro cavo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">23.19.10</td> <td>Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25.21</td> <td>Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per</td> </tr> </tbody> </table>	Allegato 3 Dpcm 10.04.2020		Codice Ateco	Descrizione	01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali	02	Silvicoltura ed utilizzo aree forestali	03	Pesca e acquacoltura	05	Estrazione di carbone	06	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale	09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale	10	Industrie alimentari	11	Industria delle bevande	13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali	13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)	14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro	16	Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio	17	Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)	18	Stampa e riproduzione di supporti registrati	19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	20	Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 -20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)	21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici	22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)	23.13	Fabbricazione di vetro cavo	23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia	25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per
	Allegato 3 Dpcm 10.04.2020																																														
	Codice Ateco	Descrizione																																													
	01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali																																													
	02	Silvicoltura ed utilizzo aree forestali																																													
	03	Pesca e acquacoltura																																													
	05	Estrazione di carbone																																													
	06	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale																																													
	09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale																																													
	10	Industrie alimentari																																													
	11	Industria delle bevande																																													
	13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali																																													
	13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)																																													
	14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro																																													
	16	Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio																																													
	17	Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)																																													
	18	Stampa e riproduzione di supporti registrati																																													
	19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio																																													
	20	Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 -20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)																																													
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici																																														
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)																																														
23.13	Fabbricazione di vetro cavo																																														
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia																																														
25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per																																														

		il riscaldamento centrale
25.73.1		Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
25.92		Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.1		Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
26.2		Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.6		Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1		Fabbricazione di motori, generatori e Trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2		Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30		Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
28.95.00		Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96		Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50		Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1		Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4		Fabbricazione di casse funebri
33		Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92)
35		Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36		Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37		Gestione delle reti fognarie
38		Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39		Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42		Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.01)
43.2		Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2		Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3		Commercio di parti e accessori di autoveicoli

45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.1	Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
46.75.01	Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
J (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
78.2	Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) ¹
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

¹ Nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 2 e 3 del presente decreto.

81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
81.3	Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
82.20	Attività dei call center ²
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99	Altri servizi di sostegno alle imprese ³
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
99	Organizzazioni e organismi extraterritoriali

Le attività sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Sono poi comunque consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'unità produttiva, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere:

- ◆ delle attività riportate nella tabella in alto (Allegato 3 al Dpcm 10.04.2020);
- ◆ delle attività dell'industria e aerospazio, della difesa e delle altre attività di

² Limitatamente alla attività «di call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatiche delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto

³ Limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione;

- ◆ dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.

Sono inoltre consentite:

- ◆ **le attività che erogano servizi di pubblica utilità**, nonché servizi pubblici essenziali di cui alla Legge n. 146/1990 (resta confermata la sospensione dell'attività di musei e altri istituti e luoghi della cultura, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione, salvo il ricorso alla formazione a distanza);
- ◆ **le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologie sanitarie e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari**, nonché ogni altra attività funzionale a fronteggiare l'emergenza;
- ◆ **le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo** dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può comunque interrompere tali attività qualora ritenga che non sussistano tali condizioni. Non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire un servizio pubblico essenziale;
- ◆ **le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa**, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della Provincia ove sono ubicate le attività produttive.



Per le attività produttive sospese è ammesso, **previa comunicazione al Prefetto**, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo **svolgimento di attività di**

- ◆ **vigilanza**,
- ◆ attività conservative e di **manutenzione**,
- ◆ gestione dei **pagamenti**
- ◆ **attività di pulizia e sanificazione**.

È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: CASSA INTEGRAZIONE 2020 “COVID 19-nazionale” e CISOA

Per fronteggiare l'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19 [il Decreto legge 18 del 17 marzo 2020](#) ha istituito, con gli articoli da 19 a 22, una serie di **misure straordinarie in tema di ammortizzatori sociali** volte alla tutela dei lavoratori dipendenti di tutte le aziende in difficoltà, senza limiti dimensionali. Di seguito un riepilogo dei principali aspetti della disciplina come illustrata dall'INPS nella [circolare 47 del 28 marzo](#) e messaggi successivi. Disponibile anche una serie di nuovi chiarimenti dell'INPS in forma di [FAQ rese disponibili dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti](#)

CASSA INTEGRAZIONE - FIS - CISOA PER COVID 19	
CIG ORDINARIA E ASSEGNO ORDINARIO FIS: REQUISITI E DOMANDA	<p>L'art.19 del DL 18/2020 prevede che i datori di lavoro, su tutto il territorio nazionale, che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per l'emergenza COVID-19, possono chiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o l'accesso all'assegno ordinario FIS.</p> <p>Le domande possono essere trasmesse con la causale “COVID-19 nazionale”, dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane.⁴</p> <p>Va ricordato che possono chiedere la cassa integrazione ordinaria – CIGO - i seguenti datori di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas; ♦ cooperative di produzione e lavoro con attività lavorative simili a quelle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative di trasporto e facchinaggio ♦ imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco; ♦ cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di

⁴ L'assegno ordinario con causale «COVID-19 nazionale» si aggiunge ai trattamenti previsti dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per le imprese che hanno unità produttive situate nei Comuni indicati nel DPCM 1° marzo 2020 (**ex zone rosse in Lombardia , Veneto ed Emilia Romagna** o collocate al di fuori, ma con lavoratori residenti nei Comuni medesimi. Per queste aziende è possibile richiedere l'assegno ordinario per 13 settimane, con causale **«Emergenza COVID-19 d.l.9/2020»** e, assegno ordinario per 9 settimane, con causale «COVID-19 nazionale». Se i periodi sono coincidenti, è necessario che i lavoratori interessati siano differenti, mentre se i periodi richiesti non si sovrappongono i lavoratori possono essere gli stessi. Le istruzioni INPS sono state fornite con la [circolare 38/2020](#)

	<p>trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli per i soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; ◆ imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; ◆ imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; ◆ imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; ◆ imprese addette all'armamento ferroviario; ◆ imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; ◆ imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini; ◆ imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; ◆ imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che la svolgono in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione. <p>Possono, invece, richiedere l'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale (c.d. FIS) i datori di lavoro con più di 5 dipendenti⁵ che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non rientrano nell'ambito di applicazione della CIGO e della CIGS; ◆ operano in settori in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi (come FSBA per l'artigianato). <p>Entrambi i trattamenti si applicano solo ai dipendenti in forza alla data del 17 marzo ⁶, anche se non in possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l'unità produttiva.</p> <p>La procedura di richiesta della integrazione salariale emergenziale è</p>
--	---

⁵ Ordinariamente il Fondo di integrazione salariale garantisce l'assegno ordinario solo alle aziende con mediamente più di 15 dipendenti.

⁶ Il [messaggio INPS n. 1607 /2020 del 14.4.2020](#) ha chiarito che a seguito del decreto-legge n. 23/2020, hanno accesso alla Cassa integrazione COVID 19 Nazionale anche i lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020. L'istituto precisa che:

- ◆ Le aziende che hanno già trasmesso domanda di accesso possono inviare una **domanda integrativa, con la medesima causale** e per il medesimo periodo originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori che in precedenza non rientravano tra i beneficiari. La domanda integrativa deve riguardare lavoratori in forza presso la stessa unità produttiva oggetto della originaria istanza.
- ◆ nelle domande integrative di assegno ordinario nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata.
- ◆ Il termine di scadenza della trasmissione delle domande integrative è fissato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e decorre dalla data del 14 aprile 2020 (pubblicazione del messaggio).

semplificata in quanto:

- ◆ non è dovuto il contributo addizionale
- ◆ l'intervento deroga dai limiti ordinari previsti:
 - 52 settimane nel biennio mobile per la CIGO (26 settimane per l'assegno ordinario del FIS) e
 - 24 mesi (30 per le imprese del settore edile e lapideo) nel quinquennio mobile, previsto per la durata massima complessiva
 - limite di 1/3 delle ore lavorabili
- ◆ con la domanda non deve essere data comunicazione all'INPS dell'esecuzione delle procedure di informazione e consultazione che vanno comunque svolte in via telematica, entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Nel [Messaggio n. 1321 del 23 marzo 2020](#) l'INPS ha precisato le modalità delle domande di CIGO e di assegno ordinario.

- ◆ Le domande per accedere alle prestazioni di CIGO e di assegno ordinario sono disponibili nel portale INPS, www.inps.it, nei Servizi online accessibili per la tipologia di utente "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce "Servizi per aziende e consulenti", opzione "CIG e Fondi di solidarietà", oppure nel portale "Servizi per le aziende ed i consulenti", con le consuete modalità.
- ◆ Al momento dell'inserimento della scheda causale, sia per quanto concerne la domanda di assegno ordinario, che per il trattamento di integrazione salariale ordinario, sarà possibile scegliere l'apposita causale denominata "COVID-19 nazionale". Questa scelta comporterà il fatto di non dover allegare alcunché alla domanda, eccetto l'elenco dei lavoratori beneficiari.
- ◆ la domanda può essere retroattiva infatti può essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività.



I datori di lavoro che hanno già in corso trattamenti di cassa integrazione o di assegno ordinario o sono in attesa di risposta, possono ripresentare la domanda con causale "COVID-19 nazionale". In caso di concessione, l'Istituto provvederà ad annullare d'ufficio le precedenti autorizzazioni o richieste in corso.

**SOSTITUZIONE
CIGS E ASSEGNO**

Nel caso di aziende che nel periodo dell'emergenza stessero già utilizzando invece **Cassa integrazione straordinaria o Assegni di solidarietà** è prevista la

<p>DI SOLIDARIETA CON INTEGRAZIONE COVID 19</p>	<p>possibilità di passare alla cassa integrazione guadagni ordinaria speciale/emergenziale e all'assegno ordinario, per le aziende che operano nell'ambito del Fis. A questo fine l'azienda deve presentare al Ministero stesso apposita richiesta di sospensione del trattamento di CIGS in corso attraverso la piattaforma CIGS online (Circ. INPS n. 47/2020). La Direzione generale adotta un unico decreto direttoriale che sospende il trattamento in corso e attiva il nuovo.</p>
<p>CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA</p>	<p>Le imprese beneficiarie della CIGD, che viene autorizzata dalle Regioni e Province autonome, sono i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli⁷, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste da CIGO o FIS o Fondi bilaterali alternativi. Sono esclusi dall'applicazione i datori di lavoro domestico.</p> <p>I datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti sono esonerati dall'accordo sindacale, mentre per dimensioni aziendali maggiori, i trattamenti sono autorizzati previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali</p> <p>Sono interessati solo lavoratori alle dipendenze dell'azienda richiedente la prestazione alla data del 17 marzo 2020, compresi i lavoratori intermittenti e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti.</p> <p>Il trattamento è riconosciuto per un periodo massimo di nove settimane e fino ad un importo massimo pari a 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>Con decreto del Ministro del 24 marzo 2020 (Allegato n. 3), è stato assegnato e ripartito fra gli enti l'importo di 1.293,2 milioni di euro, come prima quota parte delle risorse.</p> <p>Le domande di accesso alla Cassa integrazione in deroga devono essere presentate alle Regioni e alle Province autonome interessate, che effettuano l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'Istituto provvede poi all'erogazione. La domanda è esente da imposta di bollo.</p> <p>Il datore di lavoro deve inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale (modello "SR 41"), entro sei mesi dalla</p>

⁷ Con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore agricolo, è utilizzabile la cigd qualora l'azienda non possa chiedere la tutela ordinaria per aver fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili.

	<p>fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento. Trascorso inutilmente tale termine gli oneri rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.</p> <p>Fa eccezione il caso delle aziende plurilocalizzate per le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Nel caso di datori di lavoro con unità produttive site in cinque o più Regioni o Province autonome, la domanda va inviata in forma telematica nella piattaforma CIGOnline con la causale "COVID – 19 Deroga", una per ogni unità produttiva. Il Ministero del Lavoro, entro 30 giorni dall'invio della domanda effettua l'istruttoria ed emana il provvedimento di concessione. ♦ Per i datori di lavoro plurilocalizzati, ma con unità produttive in meno di cinque Regioni o Province autonome, la domanda va effettuata, presso le Regioni dove hanno sede le singole unità produttive. <p>La circolare n. 8 del ministero del Lavoro ha fornito ulteriori precisazioni. Per le aziende plurilocalizzate debbono essere allegati alla domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ accordo sindacale (non necessario per le aziende con meno di 5 dipendenti). E' sufficiente un accordo per tutte le sedi. ♦ elenco nominativo dei lavoratori interessati con ore totali, suddivisione oraria, importo (viene fornito da CLILAVORO. anche un modello excel utilizzabile) ♦ dati aziendali (anagrafica, codice fiscale, numero matricola INPS, i dati del rappresentante legale, dati sulle diverse sedi interessate).
<p>CISOA PER LE IMPRESE AGRICOLE</p>	<p>Per quanto riguarda il settore agricolo, il D.lgs n. 148/15 ha confermato la preesistente normativa che prevede la concessione della CISOA per intemperie stagionali o per "altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori". In questa previsione rientra a pieno titolo la sospensione dovuta all'emergenza epidemiologica.</p> <p>Se l'azienda ha già raggiunto il massimo annuale di giornate fruibili (90), sarà possibile chiedere la tutela della cassa integrazione in deroga, secondo gli accordi a livello regionale o di provincia autonoma.</p> <p>Con il messaggio INPS n. 1541 dell'8 aprile 2020, è stata rilasciata la nuova causale "COVID-19 CISOA" (la procedura è immutata V. oltre). Viene anche precisato che " qualora l'azienda abbia già fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili, è possibile chiedere la tutela della cassa integrazione in deroga, secondo gli accordi assunti e gli stanziamenti disponibili a livello regionale o di Provincia autonoma "</p>

Si ricorda che CISOA riguarda le aziende anche in forma associata, esercenti attività di natura agricola (**coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento degli animali e attività connesse, per trasformazione e l'alienazione dei prodotti agricoli**, ivi comprese:

- ◆ Amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione (limitatamente al personale operaio con contratto di diritto privato);
- ◆ imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione;
- ◆ consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento relativamente alle attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;
- ◆ imprese che provvedono alla cura e protezione della fauna selvatica e all'esercizio controllato della caccia (guardiacaccia e guardiapescia);
- ◆ imprese che provvedono alla raccolta dei prodotti agricoli limitatamente al personale addetto;
- ◆ imprese che svolgono attività di acquacoltura, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole).

Sono escluse le cooperative agricole e loro consorzi di trasformazione o commercializzazione dei prodotti, in quanto per i dipendenti a tempo indeterminato si applica la normativa delle integrazioni salariali dell'industria.

I lavoratori destinatari sono:

- ◆ i lavoratori agricoli (quadri, impiegati e operai) assunti con contratto a tempo indeterminato, nonché gli apprendisti, che abbiano effettuato almeno 181 giornate lavorative presso la stessa azienda e
- ◆ i soci di cooperative agricole che prestano attività retribuita come dipendenti con previsione di almeno 181 giornate lavorative annue retribuite.

La domanda di integrazione salariale con causale "COVID-19 CISOA" deve essere inoltrata all'INPS entro il quarto mese successivo all'inizio della sospensione dell'attività lavorativa. La concessione è di competenza della Commissione provinciale che delibererà con procedure telematiche. Nel caso di decorso del termine di 20 giorni senza pronuncia, il parere si intende affermativo.

Alle prestazioni di CISOA erogate con causale "COVID-19 CISOA" si applica il limite delle risorse previsto dal decreto 18/2020.

Resta confermata la possibilità per l'azienda di anticipare le prestazioni e

	<p>di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS; in conseguenza della particolare situazione di emergenza, in questo ultimo caso le aziende possano chiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.</p>
<p>LAVORATORI BENEFICIARI</p>	<p>Va ricordato che sono beneficiari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ della CIGO: i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante. Esclusi i dirigenti e dei lavoratori a domicilio e delle altre tipologie di apprendistato. ◆ del Fondo di integrazione salariale (FIS): lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio ◆ degli assegni dei Fondi di solidarietà di settore: lavoratori dipendenti, inclusi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante. Esclusi i dirigenti, sempre se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.
<p>PREVISIONI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI LAVORATORI</p>	<p>Si ricordano alcune previsioni di legge per specifiche categorie di lavoratori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ I lavoratori a termine possono accedere fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro. ◆ I lavoratori somministrati, se non già coperti dal Fondo di solidarietà alternativo loro dedicato (Formatemp), possono accedere solo se impiegati presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori ordinari. ◆ I lavoratori intermittenti possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate come emergenti secondo la media mensile delle ore lavorate negli ultimi 12 mesi.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: BONUS PUBBLICITÀ: MODIFICHE DECRETO CURA ITALIA

Il decreto Cura Italia ha **posticipato il termine entro cui inviare le domande** per prenotarsi **per il bonus pubblicità**, normalmente in scadenza il 31 marzo. Slitta a settembre infatti e **dal 1 al 30 del mese**, la possibilità per i beneficiari di tale bonus di effettuare la prenotazione. Modificata anche la percentuale di concessione del credito.

Nel frattempo, il Dipartimento dell'Informazione e dell'Editoria ha pubblicato l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del beneficio per l'anno 2019.

Il riepilogo in questa scheda

BONUS PUBBLICITÀ: MODIFICHE DECRETO CURA ITALIA			
RIEPILOGO BONUS PUBBLICITÀ	<p>In generale, l'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50⁸ ha istituito un credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali⁹ effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dalle imprese ◆ da lavoratori autonomi ◆ da enti non commerciali. <p>Il bonus pubblicità consiste in un credito d'imposta inerente le spese sostenute in campagne pubblicitarie effettuate su:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ emittenti radiofoniche ◆ emittenti televisive locali, analogiche o digitali, ◆ giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale. <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 20%;">stampa</td> <td>giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile,</td> </tr> </table>	stampa	giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile,
stampa	giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile,		

⁸ Convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

⁹ **Fino all'emergenza dettata dalla diffusione del COVID-19**, e al conseguente calo delle pubblicità che ha portato il legislatore a rivedere il funzionamento del bonus, era possibile accedere al beneficio fiscale solo in caso di **incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente**.

	emittenti radio- televvisive analogiche o digitali	Emittenti a diffusione locale e iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.	
NOVITÀ 2020 ISTITUITE DAL DECRETO CURA ITALIA	<p>L'art. 98 del recente D.l. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), ha introdotto, limitatamente all'anno 2020, importanti novità nella disciplina del bonus pubblicità, prevedendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per l'anno 2020, il credito di imposta è calcolato nella misura unica del 30% dell'intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul solo incremento rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente; ◆ la comunicazione "prenotativa" degli investimenti effettuati/da effettuare nel 2020 deve essere presentata dall'1.9 al 30.9.2020. Sempre entro tale termine sarà possibile sostituire l'eventuale prenotazione già inviata a marzo con una nuova. <p> Le prenotazioni presentate sino a tutto il 31 marzo restano valide e su di esse il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni, anche se il servizio telematico, ovviamente non ancora adeguato al nuovo criterio di calcolo, restituisce attualmente ai richiedenti una comunicazione di ricevuta con dati non aggiornati.</p> <p>In ogni caso, chi vorrà ampliare i propri investimenti pubblicitari per utilizzare appieno le più favorevoli condizioni stabilite per il 2020 potrà "sostituire" la prenotazione già inviata a marzo con una nuova, sempre nel periodo dal 1° al 30 settembre 2020.</p> <p>Come indicato nel sito internet del Dipartimento dell'Informazione e Editoria, il sistema, il modello telematico, e le relative istruzioni saranno opportunamente adeguati alla nuova normativa prima dell'apertura della nuova finestra temporale, ai fini dell'invio delle comunicazioni telematiche per l'accesso al credito di imposta per l'anno 2020.</p>		
SPESE NON AMMESSE AL BONUS PUBBLICITÀ	<p>Si ricorda che non sono ammesse al credito d'imposta, inoltre, le spese sostenute per altre forme di pubblicità come, ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, ◆ volantini cartacei periodici, 		

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ pubblicità su cartellonistica, ◆ pubblicità su vetture o apparecchiature, ◆ pubblicità mediante affissioni e display, ◆ pubblicità su schermi di sale cinematografiche, ◆ pubblicità tramite social o piattaforme online, ◆ banner pubblicitari su portali online, ecc. <p> Il credito d'imposta è riconosciuto tenendo conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente stanziato, che costituisce tetto di spesa. In altri termini, in presenza di un numero elevato di domande si andrà a riparto dei fondi disponibili.</p>
<p>PUBBLICATO L'ELENCO DEGLI AMMESSI ALLA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER L'ANNO 2019</p>	<p>Con il Provvedimento del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria del 18.3.2020 è stato approvato l'elenco dei beneficiari del credito d'imposta per investimenti pubblicitari per l'anno 2019, con l'indicazione dei singoli importi.</p> <p>L'elenco è allegato al provvedimento sopra citato, ed è consultabile sul sito Internet www.informazioneeditoria.gov.it.</p> <p>Nel provvedimento si specifica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la somma indicata in corrispondenza di ciascun soggetto ammesso alla fruizione costituisce l'importo massimo fruibile dalla generalità dei soggetti ammessi, a condizione che non vengano superati i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis, in relazione ad eventuali altri aiuti, in qualsiasi forma goduti o in godimento da parte del soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, secondo quanto stabilito dalla normativa europea e dalla normativa italiana sugli aiuti de minimis e dal Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato DM 31 maggio 2017, n. 115; ◆ il credito d'imposta: <ul style="list-style-type: none"> ✓ va utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) riportando il codice tributo "6900", denominato "Credito d'imposta - Investimenti pubblicitari incrementali stampa quotidiana e periodica anche on-line, emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali - articolo 57-bis, comma 1, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50" e istituito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 8.4.2019, n. 41/E;

✓ **può essere revocato in qualsiasi momento** in caso di:

- insussistenza di uno dei requisiti previsti;
- documentazione contenente elementi non veritieri/false dichiarazioni.



Per i soggetti ammessi alla fruizione di un **credito superiore ad Euro 150.000 Euro**– fatta salva l'ipotesi che il soggetto abbia dichiarato di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa¹⁰ **il credito d'imposta può essere fruito** mediante compensazione **a decorrere dal 5° giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione** che sarà trasmessa a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, e quindi dopo il rilascio dell'informazione antimafia liberatoria ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva¹¹.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

¹⁰ Di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

¹¹ Ai sensi dell'art. 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

INFORMAZIONE FISCALE

Oggetto: Spese di sanificazione: cosa prevedono i Decreti Cura Italia e Liquidità

Secondo quanto stabilito dal **Decreto Cura Italia** all'art 64 **si concedeva un credito di imposta per le spese sostenute per la sanificazione dei luoghi di lavoro**. Vista l'emergenza da covid 19 il beneficio fiscale aveva ovviamente lo scopo di indurre i datori di lavoro a provvedere prima possibile a rendere salubri gli spazi destinati all'attività lavorativa.

Il credito d'imposta spettante secondo il DL del 17 marzo scorso era **pari al 50 % delle spese sostenute per la bonifica fino ad un massimo di 20.000 per beneficiario** e nei limiti di capienza di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

In base a quanto previsto dal cd. **Decreto Liquidità** emanato in data 8 aprile 2020 **le suddette spese di sanificazione** ai sensi dell'art. 30 rubricato "*Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi nei luoghi di lavoro*" **vengono estese anche all'acquisto di supporti protettivi**.

Nello specifico è la **Circolare dell'Agenzia delle Entrate n 9 del 13 aprile 2020** ad enumerare quali siano i dispositivi interessati dall'agevolazione fiscale del credito:

- mascherine chirurgiche
- Ffp2 e Ffp3
- guanti
- visiere di protezione
- occhiali protettivi
- tute di protezione
- calzari.

Si precisa che stando a quanto precisato dalla circolare vi rientrano anche **gli acquisti inerenti detergenti mani e disinfettanti** da lasciare in uso sui luoghi di lavoro.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

PRASSI DELLA SETTIMANA

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta interpello 103 del 14 aprile 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alle cause ostative all'applicazione del regime cd. Forfetario
Risposta interpello 104 del 14 aprile 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA e al regime di inversione contabile nel contesto di un contratto continuativo di cooperazione quadro
Risposta interpello 105 del 15 aprile 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla cessione del credito a valore più basso del nominale
Risposta interpello 106 del 15 aprile 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all' applicazione del regime cd. Forfetario
Risposta interpello 107 del 16 aprile 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA e all'esercizio del diritto alla detrazione a seguito dell'emissione della nota di variazione
Risposta interpello 108 del 16 aprile 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alle cause ostative all'applicazione del regime cd. Forfetario

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare 9/E del 13 aprile 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle principali misure fiscali introdotte con il decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020, ("Decreto liquidità")
--	--

[Circolare 10/E del 16 aprile 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in materia di giustizia sui rinvii delle udienze e sospensione dei termini processuali a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 17.04.2020 AL 01.05.2020

EMERGENZA CORONAVIRUS

Con la pubblicazione del [Decreto Liquidità DL n. 23/2020](#), sono state definite disposizioni in merito a nuove sospensioni dei termini di versamento tributari e contributivi e dei relativi adempimenti a seguito dell'emergenza Coronavirus, che integrano quelle definite dal ["Decreto Cura Italia" DL 18/2020](#).

Lunedì **20 Aprile 2020**

Comunicazione dei **corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo**, di importo pari o superiore a 1.000 euro, effettuate nel 2019 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, da parte degli esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché le agenzie di viaggio.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del DL n. 18/2020, l'adempimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Lunedì **20 Aprile 2020**

Versamento **dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche** emesse nel **primo** trimestre (gennaio/febbraio/marzo) mediante il servizio disponibile nell'area riservata sul sito dell'Agenzia delle entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia con modalità esclusivamente telematica.

ATTENZIONE: se l'imposta di bollo dovuta per il primo trimestre dell'anno **è inferiore a 250,00 euro**, il versamento potrà essere effettuato **entro il 20 luglio 2020** (termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo semestre) lo ha stabilito l'art. 26 DL 23/2020 – Decreto Liquidità.

Lunedì **20 Aprile 2020**

Le imprese elettriche devono comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, i dati di dettaglio relativi al canone Tv addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese di marzo.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del DI n. 18/2020, l'adempimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Lunedì **20 Aprile 2020**

Ultimo giorno utile per **regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente** (Ravvedimento breve) entro il **20 marzo 2020*** (dai contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo).

*Riguarda quei versamenti **nei confronti delle pubbliche amministrazioni**, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, **che erano in scadenza il 16 marzo 2020** e che l'articolo 60 del DI n. 18/2020 **ha differito al 20 marzo 2020** (Attenzione se tali versamenti sono stati eseguiti entro il 16 aprile, sono considerati tempestivi).

Lunedì **20 Aprile 2020**

Trasmissione telematica, da parte dei fabbricanti di misuratori fiscali e i laboratori di verifica periodica abilitati, dei dati identificativi delle operazioni di verifica periodica effettuate nel trimestre precedente.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del DI n. 18/2020, l'adempimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Lunedì **20 Aprile 2020**

I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Ue, non stabiliti nè identificati in alcuno Stato membro dell'Unione (**operatori extracomunitari**) che **effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione** o elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione europea e che si avvalgono del regime speciale previsto dall'articolo 74-*quinquies* del

Dpr n. 633/1972, devono trasmettere, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione Iva Moss relativa alle operazioni effettuate nel **trimestre precedente**, attraverso il Portale Moss e versare l'Iva dovuta a mezzo bonifici bancari o postali tramite la Banca d'Italia.

Lunedì **27 Aprile 2020**

Gli **operatori intracomunitari** con obbligo mensile devono presentare in via telematica **gli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari** effettuati nel mese di marzo, quelli con obbligo trimestrale gli elenchi relativi alle operazioni del primo trimestre 2020 (**Elenchi Intrastat**).

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del DI n. 18/2020, l'adempimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Gli **enti della ricerca scientifica e dell'università**, e **gli enti della ricerca sanitaria** che intendono partecipare alla ripartizione della quota del **5 per mille dell'Irpef**, devono presentare la **domanda di iscrizione**.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del DI n. 18/2020, l'adempimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Giovedì **30 Aprile 2020**

I contribuenti di età pari o superiore a 75 anni in possesso dei requisiti per godere **dell'esonero del pagamento del canone Rai** devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, direttamente a un ufficio territoriale delle Entrate o inviata con plico raccomandato senza busta all'indirizzo: Agenzia delle Entrate - Ufficio Torino 1 S.A.T. - Sportello abbonamenti Tv - 00121 – Torino.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del DI n. 18/2020, l'adempimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Giovedì 30 Aprile 2020	Ultimo giorno utile per i contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato con F24 con modalità telematiche, per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche, per il versamento della seconda rata trimestrale (23,93 euro) .
Giovedì 30 Aprile 2020	Versamento dell'imposta di bollo su libri, registri e altri documenti informatici rilevanti ai fini tributari (escluse le fatture elettroniche), in unica soluzione, per quelli emessi o utilizzati nell'anno precedente, tramite modello F24 esclusivamente con modalità telematica.
Giovedì 30 Aprile 2020	Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono inviare gli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di marzo , con indicazione dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento, può essere trasmesso direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello INTRA 12 . EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del DI n. 18/2020, l'adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
Giovedì 30 Aprile 2020	Presentazione della dichiarazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti relativa all'anno precedente, esclusivamente in via telematica, da parte degli enti creditizi con esercizio coincidente con l'anno solare che effettuano le operazioni di credito a medio e lungo termine, operazioni di finanziamento strutturate e altre operazioni di credito. EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del DI n. 18/2020, l'adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
Giovedì 30 Aprile 2020	Gli enti creditizi con esercizio coincidente con l'anno solare devono versare il saldo 2019 e la prima rata di acconto 2020 dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti,

tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Gli **enti no profit** (enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi, tra cui rientrano anche le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, le organizzazioni non governative iscritte nell'Anagrafe delle Onlus e le Onlus, le Onlus diverse dalle società cooperative) devono redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito rendiconto.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Trasmissione in via telematica della comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al **primo trimestre 2020 (Esterometro)**, da parte dei soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia, nonché residenti e non residenti nel territorio dello Stato che facilitano tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet Pc e laptop.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del DL n. 18/2020, l'adempimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Invio della dichiarazione relativa all'ammontare complessivo degli assegni in circolazione alla fine del **trimestre solare precedente**, per la liquidazione dell'imposta di bollo sugli assegni circolari, da parte delle **banche e gli istituti di credito** autorizzati a emettere assegni circolari.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del DL n. 18/2020, l'adempimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Le imprese di assicurazione devono provvedere al

versamento dell'imposta sui premi e accessori incassati nel mese di **marzo 2020**, nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di **febbraio 2020**.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (**Modello IVA TR**), esclusivamente in via telematica, da parte dei contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti di legge per richiedere i rimborsi infrannuali.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del DL n. 18/2020, l'adempimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente da parte degli **Enti non commerciali e agricoltori esonerati** (sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali), tramite Modello F24 EP con modalità telematiche.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Il versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** anche da parte dei soggetti indicati all'art. 18, commi da 1 a 6, del DL n. 23/2020.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Presentazione della **dichiarazione Iva 2020** relativa all'anno d'imposta 2019 esclusivamente in via telematica, da parte dei contribuenti esercenti attività d'impresa oppure attività artistiche o professionali, titolari di partita Iva.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del DL n. 18/2020, l'adempimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Gli operatori finanziari (banche, Poste italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento,

organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio) devono comunicare all'Anagrafe tributaria **i dati riferiti al mese di marzo** relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del DI n. 18/2020, l'adempimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Le società sportive di calcio professionistiche partecipanti ai campionati nazionali di serie A, B e Lega pro (ex C1 e C2) devono comunicare all'Agenzia delle entrate, i contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti, i contratti che regolano il trattamento economico e normativo del rapporto tra l'atleta professionista e la società sportiva, e i contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del DI n. 18/2020, l'adempimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Trasmissione delle **Certificazioni uniche (Cu 2020)** contenenti i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2019. **EMERGENZA CORONAVIRUS:** La scadenza è stata prorogata alla data del 30 aprile dall'articolo 22 del DI n. 18/2020.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Le strutture sanitarie private (società, istituti, associazioni, centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari, nonché ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata che metta a disposizione, a qualunque titolo, locali ad uso sanitario, forniti delle attrezzature necessarie per l'esercizio della professione medica o paramedica) devono **comunicare** all'Agenzia delle

entrate **l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi nel 2019** in nome e per conto di ciascun esercente la professione medica e paramedica per le prestazioni rese all'interno di dette strutture in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo, in via telematica, utilizzando il modello SSP.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del DL n. 18/2020, l'adempimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

A cura di **Marco Tomassetti** per **T. & P. Consulting S.r.l.**

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.